

Elevazione congedo parentale per il 2025

Istruzioni operative INPS

L'INPS ha pubblicato la circolare che rende concretamente applicabile – per il 2025 - l'elevazione del congedo parentale dal 60% all'80% per il secondo mese e dal 30 all'80% anche per il terzo mese, rispettivamente per i lavoratori dipendenti che abbiano terminato o terminino il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Di fatto l'attuale formulazione consente di elevare all'80% l'indennità del congedo parentale per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. Elevazione che spetta indipendentemente dalla modalità di fruizione adottata: intera o frazionata a mesi, giorni od oraria.

Possono fruire delle maggiorazioni solo i congedi fruiti dai lavoratori dipendenti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La fruizione dei tre mesi indennizzati all'80% può avvenire da parte di entrambi i genitori o anche da uno solo di essi; anzi, la fruizione "alternata" non preclude nemmeno la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Quindi, riepilogando il "mix" di possibilità riconducibili alle ultime tre leggi di Bilancio, il congedo parentale risulta così indennizzabile:

- **un mese all'80%** della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
- **un secondo mese all'80%** della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
- **un terzo mese all'80%** della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- **i restanti 6 mesi indennizzati al 30%**, a prescindere dalla situazione reddituale;
- **il/i rimanente/i mese/i (2) non indennizzabile/i**, a meno che il reddito individuale del genitore non sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Come detto poc'anzi, le nuove disposizioni si applicano ai soli periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e l'elevazione della misura dell'indennità spetta ai soli genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

- al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (secondo mese all'80%);
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (terzo mese all'80%).

Vediamo dunque le possibili casistiche in ragione sia dell'evento nascita/adozione/affidamento sia del termine di fruizione dei congedi obbligatori dei genitori:

- se parto/adozione/affidamento (evento) sono avvenuti prima del 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **un mese** (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se invece l'evento è avvenuto dal 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità;
- se parto/adozione/affidamento è avvenuto prima del 1° gennaio 2024, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **due mesi** se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 (se ciò non è avvenuto, spetta un solo mese all'80%). Se l'evento si è verificato dal 1° gennaio 2024 in poi, il diritto all'80% spetta comunque per massimo due mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità;
- infine – per venire alla più recente disposizione – per parto/adozione/affidamento avvenuto prima del 1° gennaio 2025, il diritto all'80% spetta per massimo **tre mesi** se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi. Se l'evento è avvenuto dal 1° gennaio 2025 in poi, il diritto all'80% dell'indennità di congedo all'80% per tre mesi tre mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità.

In allegato vengono riportati alcuni esempi, in applicazione di quanto appena descritto.

Veniamo infine alle modalità di esposizione del congedo maggiorato sul flusso Uniemens; i codici riferiti al terzo mese indennizzato all'80% sono:

- **“PG4”** (“Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”);
- **“PG5”** (“Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”).



Operativamente, con decorrenza 1° gennaio 2025 i codici congedo e il codice conguaglio di nuova istituzione sostituiscono i codici già in uso, che possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti (ovvero fino al periodo 12/2024):

- “**PG0**”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- “**PG1**”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del Bambino”, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- “**PG2**”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- “**PG3**”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- “**L328**”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”;
- “**L330**”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”;
- “**L331**”, (“Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”).

L’INPS fornisce inoltre le indicazioni operative per la “sistemazione” degli eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024; in questo caso, nei flussi di competenza **di luglio, agosto o settembre 2025** (non in quello di giugno, dunque) occorre “restituire” la prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso “**M047**” (“Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”); contestualmente procedono al conguaglio della prestazione in misura dell’80% utilizzando il nuovo codice conguaglio “**L331**”.

Inoltre occorrerà procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri (le cd. “coperture”) tramite l’utilizzo dell’elemento <MesePrecedente> o tramite l’invio flussi di variazione delle denunce individuali.